



*Arma dei Carabinieri*



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'ARMA DEI CARABINIERI**

**E**

**ENI S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A. Teo LUZI, di seguito denominata "ARMA",

**E**

ENI S.P.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 - Roma, nella persona del Dottor Lapo PISTELLI, Director Public Affairs della Società, di seguito denominata "ENI",

di seguito definite, congiuntamente, le "Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'ARMA all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che ENI:

- ai sensi dell'art. 4.1 del proprio statuto, effettua "... attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge";
- è presente in 67 Paesi e conta oltre 31.000 dipendenti in tutto il mondo (Europa: 25 Paesi, 23.724 dipendenti; Africa: 14 Paesi, 3.374 dipendenti; America: 6 Paesi, 1.257 dipendenti; Asia e Oceania: 22 Paesi, 2.595 dipendenti), svolgendo attività di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale in 43 Paesi, nonché attività di *trading* di olio, gas naturale, GNL ed energia elettrica in 28 Paesi e commercializzazione di carburanti e lubrificanti in 33 Paesi (dati aggiornati al 31 dicembre 2018);

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza, l'integrità e la continuità operativa delle infrastrutture di ENI presenti all'estero, dei relativi processi e del personale preposto al loro sviluppo;

CONSIDERATO che tra le norme di riferimento interne di ENI, la "*Management System Guideline Security*" prevede che la Funzione Security di ENI offra piena collaborazione alle Autorità competenti allo scopo di assicurare la massima integrazione fra pubblico e privato, stabilendo altresì che ENI promuove la sottoscrizione di accordi di partnership con soggetti pubblici in ottica di collaborazione e di partecipazione per il miglioramento delle condizioni generali di *security*;

CONSIDERATO l'interesse di ENI ad avviare attività addestrative per il proprio personale adibito ad attività di protezione del patrimonio aziendale e sicurezza delle infrastrutture;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

## PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

*Ambiti di collaborazione*

1. L'ARMA e l'ENI, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a rafforzare le conoscenze nell'ambito della *security* aziendale.

2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le Parti:

- svolgono attività formative/addestrative/esercitative reciproche, volte ad approfondire:
  - le tecniche connesse con la protezione del patrimonio e con la tutela del personale e delle infrastrutture in aree non permissive, secondo pacchetti formativi articolati su sessioni da somministrare a personale individuato da ENI orientato ad operare anche in Paesi ove insistono impianti e infrastrutture della società, in possesso di determinati pre-requisiti tecnico professionali, fisici, di salute e dotato di copertura assicurativa;
  - gli scenari globali nel mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche;
- organizzano eventi per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- avviano attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse;
- mettono a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.

Art. 2

*Modalità esecutive*

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le attività formative/addestrative ed esercitative, la 2<sup>a</sup> Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive;
- ENI si impegna a:
  - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
  - individuare propri esperti per tenere interventi a favore degli Ufficiali e dei Marescialli frequentatori dei corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo d'Intesa;
  - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'Intesa. I costi ristorabili dovranno essere approvati da ENI, verificabili e definiti in accordi dedicati scritti prima di essere sostenuti dall'ARMA. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permuta, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.



2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
  - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
  - per ENI, la funzione SECUR nella persona del Senior Vice President Security o suo delegato.
3. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
4. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

### Art. 3

#### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.



Art. 4

*Attività di comunicazione*

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti.
2. L'accordo di cui al comma precedente non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
  - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
  - all'interno di società del Gruppo ENI;
  - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

*Impegni etici e anti-corrruzione*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corrruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, nel caso di Eni, anche nel Foreign Corrupt Practices Act e nello UK Bribery Act 2010.
2. Le Parti si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corrruzione.
3. La violazione della normativa anti-corrruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso, anche in deroga agli obblighi disposti dall'articolo 7 comma 1, in materia di preavviso.

Art. 6

*Sicurezza sul lavoro*

Le Parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 7

*Comunicazione e uso dei marchi*

1. Le Parti:

- si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
- si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
- si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.

2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 8

*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo d'intesa è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle Parti.




2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.
3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 18 novembre 2020

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL  
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI


(Gen. C.A. Tfo Luzi)



\_\_\_\_\_

IL DIRECTOR PUBLIC AFFAIRS DI  
ENI S.P.A.

(Dott. Lapo Pistelli)



\_\_\_\_\_



*Arma dei Carabinieri*



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.